

**OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA
AL REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI**

In allegato al messaggio di posta elettronica della Polizia Tributaria del Comune di Nettuno trasmesso il 21 giugno 2018 a firma del Maresciallo Maggiore del Corpo di Polizia Locale **Massimo De Marco**, indirizzato al Comandante **Antonio Arancio**, è stata trasmessa una *“Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”*.

Nel corso del colloquio che il 27 luglio 2018 è proseguito tra il sottoscritto ed il Comandante Antonio Arancio al termine dell’incontro avuto con il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati il discorso è caduto sulla suddetta proposta: il Dott. Antonio Arancio ha invitato il sottoscritto a farsene dare una copia dalla persona di comune conoscenza che ne è in possesso.

Dopo che è riuscito ad avere una copia della proposta di modifiche al Regolamento di Pubblicità e ad esaminarne il contenuto in modo approfondito, il sottoscritto ha potuto fare le seguenti osservazioni punto per punto.

1 – Passo del testo del vigente art. 2: *“Particolare cautela deve essere adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e soprattutto in corrispondenza e prossimità delle intersezioni.”*

Proposta - Abolizione del suddetto periodo in grassetto.

Osservazione – Non c’è motivo di eliminare il periodo in questione, perché recepisce il dettato del 1° comma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ai sensi del quale *“lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”*.

Il periodo in questione recepisce anche e soprattutto il dettato della lettera a) del 4° comma dell’art. 51 del D.P.R. n. 495/1992, che vieta espressamente l’installazione degli impianti pubblicitari in prossimità delle intersezioni (50 mt. prima).

La proposta di modifica non è quindi accettabile.

2 – Passo del testo del vigente art. 2: *“Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile”*.

Proposta - Aggiungere *“ben visibile sulla struttura”*.

Osservazione - Il 4° comma dell’art. 2 dispone che la targhetta metallica deve essere *“posta in posizione facilmente accessibile”*, per cui anche le scritte debbono essere riportate in posizione facilmente accessibile: anche se pleonastica, è comunque accettabile la precisazione che il *“carattere indelebile”* delle scritte sia *“ben visibile sulla struttura”*.

3 – Art. 3 vigente, paragrafo “SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI”.

Proposta – Intera eliminazione.

Osservazione - Ai sensi del 6° comma dell'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 *“si definisce ‘segno orizzontale reclamistico’ la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.”*

Non si capisce pertanto perché si voglia privare il territorio comunale di questa particolare forma di pubblicità, che è peraltro normata dall'art. 7 del regolamento I.C.P.: si tratta ad ogni modo di una scelta “politica”, che non spetta al Corpo di Polizia Locale.

La proposta di modifica non è quindi accettabile.

4 – Passo del testo del vigente art. 3, paragrafo “IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO”: *“Si definisce impianto pubblicitario di esercizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso, illuminato o non luminoso.”*

Proposta - Aggiunta del seguente periodo: *“gli stessi potranno essere collocati tramite apposito disciplinare e/o convenzione”*.

Osservazione – Può essere accettabile la suddetta integrazione.

5 - Passo del testo del vigente art. 7, paragrafo “DIMENSIONI”: *“La superficie totale dei cartelli pubblicitari ubicati in corrispondenza della sede di un’attività (individuata tramite Partita IVA) e nelle sue pertinenze”*.

Proposta – Aggiunta delle parole *“parallele allo stabile dell’edificio”*.

Osservazione – Più che le loro dimensioni, l’aggiunta riguarda il posizionamento dei cartelli, che nelle “DEROGHE” è peraltro previsto per impianti *“collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli”* anche *“se paralleli ma non in aderenza”* ai fabbricati.

Anche se pleonastica l’aggiunta è comunque accettabile.

6 – Passo del testo del vigente art. 7, paragrafo “DIMENSIONI”, ambito 1: *“2 mq”*.

Proposta – Aumento da *“3 mq.”* a *“4 mq.”*

Osservazione – Si fa presente che il vigente Regolamento di Pubblicità prevede nell’ambito n. 1 impianti pubblicitari di 2 mq. e non di 3 mq., che appaiono comunque in contraddizione con quanto dispone lo stesso Regolamento al successivo art. 10, ai sensi del quale nell’ambito n. 1 non è ammessa nessuna tipologia di impianto.

L’ambito n. 1 corrisponde inoltre con il centro storico, che è sottoposto a doppio vincolo paesaggistico con divieto di affissioni pubblicitarie.

Una corretta proposta di modifica dovrebbe prevedere che nell’ambito n. 1 non sia consentita nessuna dimensione di impianto: la proposta non è quindi accettabile.

7 - Passo del testo del vigente art. 7 vigente, paragrafo "DIMENSIONI", ambito 4: "**30 mq**".

Proposta – Diminuzione da "30 mq." a "**20 mq.**".

Osservazione – Va premesso anzitutto che, come si vedrà più avanti, la proposta riduce da 4 a 3 gli ambiti del territorio comunale, per cui appare del tutto contraddittoria l'attuale proposta di modifica della superficie massima consentita nell'Ambito n. 4, ridotta da 30 a 20 mq.: se ne dovrebbe dedurre altresì che rimangano inalterate le superfici massime previste sia per l'Ambito n. 2 (6 mq.) che per l'Ambito n. 3 (15 mq.).

Va fatto presente in secondo luogo che l'art. 7 parla di "superficie totale", lasciando intendere che per tale va considerata la superficie espositiva complessiva di un impianto che può essere anche bifacciale.

Va messo in evidenza che il massimo del formato consentito dal vigente Regolamento Comunale di Pubblicità per ogni impianto pubblicitario è di mt. 4 x 3, per cui la superficie totale può essere al massimo di 24 mq. (con un impianto bifacciale di mt. 4 x 3): ne deriva che non è regolare la superficie totale di 30 mq. così come prevista dal vigente Regolamento Comunale di Pubblicità.

Si fa presente in terzo luogo che la superficie totale proposta di 20 mq. dovrebbe presupporre un impianto monofacciale di mt. 5 x 4, che non è fra i formati consentiti, oppure un impianto bifacciale di 10 mq. per facciata, che non è raggiungibile con i formati consentiti dal vigente Regolamento Comunale di Pubblicità.

Ne deriva che la superficie totale da consentire deve essere di 24 mq.: la proposta non è quindi accettabile.

Per gli stessi ragionamenti la superficie totale di 15 mq. (rimasta inalterata) consentita nell'ambito n. 3 dovrebbe presupporre un impianto monofacciale di mt. 5 x 3, che non è fra i formati consentiti, oppure un impianto bifacciale di 7,5 mq. per facciata, che non è raggiungibile con i formati consentiti dal vigente Regolamento Comunale di Pubblicità.

Ne deriva che la superficie totale da consentire in modo opportuno anche nell'ambito n. 3 è di 12 mq., corrispondente ad un impianto monofacciale di mt. 4 x 3 oppure ad un impianto bifacciale di mt. 3 x 2.

8 - Passo del testo del vigente art. 8, "Distanze": "*Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a **3 m dalla carreggiata**, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.*"

Proposta – Modifica del suddetto testo in grassetto in "**2 m dal limite della carreggiata**".

Osservazione – La proposta di modifica appare in violazione del 5° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 che per l'esterno del centro abitato testualmente dispone: "***Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.***"

Benché la suddetta disposizione sia riferita soltanto alle insegne di esercizio, per analogia va applicata anche per i cartelli pubblicitari, mentre la deroga può essere consentita solo all'interno dei centri abitati.

La proposta non può essere quindi accettabile.

9 - Passo del testo del vigente art. 8 vigente, "Distanze": "**100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari**".

Proposta - Modifica in "**50 m, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari**".

Osservazione – Ai sensi della lettera b) del 2° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 al di fuori dei centri abitati il posizionamento "**è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari**".

Ne deriva che è illecita la proposta di dimezzamento della suddetta distanza minima, che consentirebbe inoltre di raddoppiare il numero degli impianti pubblicitari installabili al di fuori del centro abitato.

La proposta non è quindi accettabile.

10 - Passo del testo del vigente art. 8 vigente, "Distanze": "**250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione**".

Proposta - Modifica in "**150 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione**".

Osservazione – Ai sensi della lettera c) del 2° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 al di fuori dei centri abitati il posizionamento "**è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione**".

Ne deriva che è illecita la proposta di diminuzione della suddetta distanza minima: la proposta non è quindi accettabile.

11 - Passo del testo del vigente art. 8 vigente, "Distanze": "**150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione**".

Proposta - Modifica in "**50 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione**".

Osservazione – Ai sensi della lettera d) del 2° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 al di fuori dei centri abitati il posizionamento "**è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: c) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione**".

Ne deriva che è illecita la proposta di diminuzione della suddetta distanza minima: la proposta non è quindi accettabile.

12 - Passo del testo del vigente art. 8 vigente, "Distanze": "**150 m prima dei segnali di indicazione**".

Proposta - Modifica in "**50 m prima dei segnali di indicazione**".

Osservazione – Ai sensi della lettera e) del 2° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 al di fuori dei centri abitati il posizionamento **“è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: e) 150 m prima dei segnali di indicazione”**.

Ne deriva che è illecita la proposta di diminuzione della suddetta distanza minima: la proposta non è quindi accettabile.

13 - Passo del testo del vigente art. 8 vigente, “Distanze”: **“100 m dopo i segnali di indicazione”**.

Proposta - Modifica in **“50 m dopo i segnali di indicazione”**.

Osservazione – Ai sensi della lettera f) del 2° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 al di fuori dei centri abitati il posizionamento **“è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: f) 150 m dopo i segnali di indicazione”**.

Ne deriva che è illecita la proposta di diminuzione della suddetta distanza minima: la proposta non è quindi accettabile.

14 - Passo del testo del vigente art. 8 vigente, “Distanze”: **“100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice”**

Proposta - Modifica in **“50 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20”**.

Osservazione – Ai sensi della lettera g) del 2° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 al di fuori dei centri abitati il posizionamento **“è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice”**.

Ne deriva che è illecita la proposta di diminuzione della suddetta distanza minima: la proposta non è quindi accettabile.

15 - Passo del testo del vigente art. 8 vigente, “Distanze”: **“250 m prima delle intersezioni”**.

Proposta - Modifica in **“50 m prima delle intersezioni”**.

Osservazione – Ai sensi della lettera h) del 2° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 al di fuori dei centri abitati il posizionamento **“è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: h) 250 m prima delle intersezioni”**.

Ne deriva che è illecita la proposta di diminuzione della suddetta distanza minima: la proposta non è quindi accettabile.

16 - Passo del testo del vigente art. 8 vigente, “Distanze”: **“100 m dopo le intersezioni”**.

Proposta - Modifica in **“25 m dopo le intersezioni”**.

Osservazione – Ai sensi della lettera i) del 2° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 al di fuori dei centri abitati il posizionamento **“è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: i) 100 m dopo le intersezioni”**.

Ne deriva che è illecita la proposta di diminuzione della suddetta distanza minima: la proposta non è quindi accettabile.

17 – Articolo 10 vigente (titolo). **“CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI”**.

Proposta - Modifica in **“DEFINIZIONE AMBITO TERRITORIALE. All’ART. 10 primo e secondo paragrafo vengono sostituiti da:**

AMBITO 1 CENTRO Via Gramsci ambo i lati, Piazza Mazzini, via Matteotti ambo i lati;

AMBITO 2 SEMICENTRO

AMBITO 3 PERIFERIA

Così come meglio descritto nella planimetria allegata”.

Osservazione – In termini di “metodo” non è accettabile nella maniera più assoluta identificare un “centro” (in tal caso per giunta “storico”) in un’unica arteria stradale costituita da via Gramsci e dal suo proseguimento in via Matteotti, con piazza Mazzini lungo il suo percorso.

Non avendo a disposizione la allegata planimetria, si dovrebbe comunque presupporre che l’Ambito n. 3 PERIFERIA riguardi il territorio comunale al di fuori del centro abitato: differentemente non ci sarebbe alcuna distinzione e non si potrebbero conseguentemente applicare sul territorio le disposizioni relative al territorio comunale al di fuori del centro abitato, nemmeno così come modificate dalla proposta.

Va inoltre messo in evidenza che questa proposta di modifica è stata coordinata con le “CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI” in modo non uniforme, perché non è stata estesa a tutte le schede relative alle diverse tipologie di impianti, dal momento che lascia inalterate (cioè ancora con 4 ambiti) quelle relative a “IMPIANTO PARAPEDONALE-FIORIERE CON IMPIANTI PUBBLICITARI”, a “IMPIANTO AFFISSIONALE”, a “STENDARDI-BANDIERE”, a “PUBBLICITÀ NEI CANTIERI-MEZZO PITTORICO”, a “IMPIANTO PUBBLICITARIO-PENSILINA IN ATTESA DI AUTOBUS” ed a “QUADRO TURISTICO PLANIMETRICO”.

In termini di “merito” la proposta di modifica non è accettabile a maggior ragione, perché anche nell’ambito n. 1 ridotto ad una arteria consente l’installazione di impianti pubblicitari delle dimensioni di 4 mq., che appaiono inoltre in contraddizione tanto con la successiva scheda modificata relativa a “TIPOLOGIA IMPIANTO” che nell’ambito n. 1 consente impianti di dimensioni 100 x 140 quanto con la scheda modificata relativa al “BACHECHE INTERATTIVE E TOTEM” che nell’ambito n. 1 consente impianti di dimensioni 100 x 70, 100 x 140, 140 x 200 e 200 x 200.

In termini sempre di “merito” la proposta di modifica non è accettabile inoltre perché tradisce l’intenzione di estendere al “centro storico” di Nettuno (declassato a “SEMICENTRO” e inglobato in esso) l’installazione di impianti pubblicitari che è invece comunque vietata tassativamente dal doppio vincolo paesaggistico.

Infatti, Nelle Tavole B, al Foglio 399 – Tav. 34, il **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)**, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, individua non solo il vincolo paesaggistico della riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno (identificata con la sigla f090), ma anche il vincolo paesaggistico imposto con Decreto Ministeriale emanato il 21 ottobre 1954 (identificato con la sigla cd058-016) con cui è stata tutelata la fascia costiera di Ostia, Anzio e Nettuno.



Legenda

Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico L. R. 37/83, art. 14 L.R. 24/98 - art. 134 co. 1 lett. a Dlvo 42/04 e art. 136 Dlvo 42/04				
VINCOLI DICHIARATIVI		ab058_001	lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 136 Dlvo 42/04
		cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 136 Dlvo 42/04
		cdm058_001	lett. c) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 136 Dlvo 42/04 art. 13 co. 3 lett. b L.R 24/98
		058_001	proposte di: a) rettifica perimetro dei provvedimenti; b) applicazione articolo 143 co 5 lett.b D.lvo 42/04	art. 22 co.2bis L.R. 24/98 art. 143 D.lvo 42/04
		ab058_001	mi: riferimenti alla lettera dell'art. 136 e 142 del Dlvo 42/04 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	
Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04				
IE		a058_001	a) costa del mare	art. 5 L.R. 24/98
		b058_001	b) costa dei laghi	art. 6 L.R. 24/98
		c058_001	c) corsi delle acque pubbliche	art. 7 L.R. 24/98
		d058	d) montagne sopra i 1200 metri (artt. 140 e 144 Dlvo 490/99 - L.R. 17/08/83 n.37)	art. 8 L.R. 24/98
		f058_001	f) parchi e riserve naturali	art. 9 L.R. 24/98
		g058	g) aree boscate n.b. le aree boscate percorse da incendi non sono rappresentate nel presente elaborato	art. 10 L.R. 24/98

Sul piano delle procedure la presenza del vincolo paesaggistico della fascia costiera di Nettuno comporta il rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione paesaggistica nel rispetto di quanto dispone l'art. 153 del D.Lgs.n. 42/2004.

Oltre che ricadere all'interno del vincolo paesaggistico della fascia costiera di Nettuno, il centro storico è sottoposto anche al vincolo paesaggistico degli insediamenti urbani storici e territori contermini, individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) come immobili e aree tipizzati, disciplinati dall'art. 43 delle Norme.

Il PTPR destina l'area vincolata a "paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri".

PTP – Tavole B – Foglio 399 – tavola 34



Legenda

Sistema del Paesaggio Insediativo	
	Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri

Il suddetto paesaggio è disciplinato dall'art. 29 delle Norme del PTPR che al paragrafo 5.5 della Tabella C dispongono che all'interno dei confini di tale paesaggio non sono consentiti i cartelloni pubblicitari.

Tabella C Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto - norma regolamentare		
Elementi del paesaggio		norma regolamentare
5.5	cartelloni pubblicitari	Non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico.

18 – Art. 10 vigente, “CARTELLI PUBBLICITARI-CARTELLI STRADALI”: scheda vigente.

FORMATI in cm	Ambito ammesso/non ammesso				Prescrizioni	Descrizione
	1	2	3	4		
<u>Tipologia dell'impianto:</u>					<u>CARTELLI PUBBLICITARI - CARTELLI STRADALI</u>	
100x70	N.A.	A.	A.	A.	Non possono essere installati in prossimità delle rotonde ad una distanza inferiore a mt 30 dal bordo interno della rotonda.	bidimensionale, luminoso, illuminato, non luminoso.
100x140	N.A.	N.A.	A.	A.		
140x200	N.A.	N.A.	A.	A.		
400x300	N.A.	N.A.	N.A.	A.		
600x300	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		

Proposta - La scheda viene così modificata in “**TIPOLOGIA IMPIANTO**”.

FORMATI in cm	Ambito ammesso/non ammesso		
	1	2	3
TIPOLOGIA IMPIANTO			
100x140	A	A.	A.
300X200	N.A.	A	A.
400x300	N.A.	N.A.	A.

Osservazione – Viene modificata la definizione di “CARTELLI” data dal 4° comma dell’art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 nella nuova definizione “IMPIANTO” che è data invece dal successivo 8° comma dell’art. 47.

Viene eliminato il formato di mt. 6 x 3, cancellato con deliberazione n. 23 del 27 febbraio 2009.

I rimanenti tre formati sono consentiti nei nuovi 3 ambiti (che hanno abolito l’ambito n. 4), ad eccezione del formato 300 x 200 che non è ammesso nell’ambito n. 1 e del formato 400 x 300 che non è ammesso negli ambiti n. 1 e n. 2.

Sono state per giunta eliminate sia le prescrizioni che la descrizione di questa tipologia.

La proposta è accettabile solo per la eliminazione del formato di mt. 6 x 3, peraltro obbligatorio, che va però effettuata sulla vigente scheda, che prevede un territorio comunale suddiviso in 4 ambiti e non in tre.

19 – Art. 10 vigente, “IMPIANTO PARAPEDONALE-FIORIERE CON IMPIANTI PUBBLICITARI”: scheda vigente.

FORMATI in mq	Ambito ammesso/non ammesso				Prescrizioni	Descrizione
	1	2	3	4		
<u>Tipologia dell'impianto:</u>					<u>IMPIANTO PARAPEDONALE – FIORIERE CON IMPIANTI PUBBLICITARI</u>	
<= 1	N.A.	A.	A.	A.	Non possono essere installati in prossimità delle rotatorie ad una distanza inferiore a mt 30 dal bordo interno della rotatoria. E' fatto divieto di collocare transenne recanti impianti pubblicitari commerciali o privati in posizione adiacente o antistante edifici storici, monumenti, opere d'arte e simili.	Mono o bidimensionale, illuminato, non luminoso, solidamente vincolati a barriere parapetonali o fioriere.

Proposta – Aggiunta delle seguenti parole: ***“Potranno essere autorizzate previa valutazione dell'impianto urbanistico-paesaggistico, nonché del decoro urbano previa convenzione tra l'ente e la parte richiedente”.***

Osservazione – Proposta accettabile anche per l'obbligo di apposita convenzione tra il Comune e la parte richiedente, dal momento che queste due tipologie di impianti possono rientrare fra gli impianti pubblicitari di servizio, previsti come tali nel vigente Regolamento Comunale di Pubblicità solo all'art. 3 come definizione, ma da considerare al pari dell'IMPIANTO PUBBLICITARIO-PENSILINA IN ATTESA DI AUTOBUS.

20 – Art. 10 vigente, “IMPIANTO AFFISSIONALE”: scheda vigente.

FORMA TI in cm	Ambito ammesso/non ammesso				Prescrizioni	Descrizione ^e
	1	2	3	4		
<u>Tipologia dell'impianto:</u>					<u>IMPIANTO AFFISSIONALE</u>	
100x70	N.A.	A.	A.	A.	Non possono essere installati in prossimità delle rotatorie ad una distanza inferiore a mt 30 dal bordo interno della rotatoria. L'impianto non può superare il 50% della superficie complessiva della parete su cui è collocato.	bidimensionale, luminoso, illuminato, non luminoso
100x140	N.A.	A.	A.	A.		
140x200	N.A.	A.	A.	A.		
400x300	N.A.	N.A.	N.A.	A.		
600x300	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		

Proposta – Aggiunta delle seguenti parole: ***“Demandati alla gestione diretta dell'ente. Le posizioni dovranno essere individuate mediante delibera di Giunta Comunale”.***

Osservazione – Proposta accettabile.

21 – Passo del testo del vigente art. 10, “TOTEM”: “*E’ possibile installare totem sia su suolo privato, sia su suolo pubblico, ma con differenti procedure: ... su suolo pubblico: previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale*”.

Proposta – Eliminazione della frase finale “*del Consiglio Comunale*” e modifica della scheda nel modo seguente.

FORMATI in cm	Ambito ammesso/non ammesso				Prescrizioni	Descrizione
	1	2	3			
BACHCHE INTERATTIVE E TOTEM						
100x70	.A.	A.	A.	.		Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo con struttura di sostegno, luminoso, illuminato, non luminoso.
100x140	.A.	A.	A.	.		
140x200	.A.	.A.	A.	.		
200x200	.A.	.A.	A.	.		

Osservazione – Le “*decisioni motivate*” sui siti vengono demandate esclusivamente alla Giunta Comunale, sul presupposto presumibile che ad essa spetti l’attuazione del Regolamento e che rende accettabile questa proposta di modifica.

La scheda vigente dei totem è la seguente.

FORMATI in cm	Ambito ammesso/non ammesso				Prescrizioni	Descrizione
	1	2	3	4		
<u>Tipologia dell’impianto:</u>					<u>TOTEM</u>	
100x70	N.A.	A.	A.	A.	L’esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali limitatamente al periodo di svolgimento dell’iniziativa per 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. Utilizzata in occasione di fiere, festeggiamenti e/o spettacoli viaggianti.	Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo con struttura di sostegno, luminoso, illuminato, non luminoso. Superficie totale ammessa è di 4 mq
100x140	N.A.	A.	A.	A.		
140x200	N.A.	N.A.	A.	A.		
200x200	N.A.	N.A.	A.	A.		

Come si può vedere da un confronto con la proposta di modifica, con la scheda così come modificata i formati vengono ammessi in tutti e 3 i NUOVI ambiti, mentre il vigente Regolamento Comunale di Pubblicità non ammette totem di tutti i formati nell’ambito n. 1 e di 140 x 200 e di 200 x 200 nell’ambito n. 2.

Viene inoltre cancellata la prescrizione che limita l’utilizzo dei totem per un tempo limitato in occasione di iniziative commerciali, fiere, festeggiamenti e/o spettacoli viaggianti: in tal modo l’utilizzo diventa permanente in tutti e tre i nuovo Ambiti e viene esteso anche alle bacheche interattive (introdotte *ex novo*), eliminando anche la superficie massima totale ammessa di 4 mq.

Se da un lato è accettabile l'utilizzo permanente delle bacheche interattive, dall'altro lato non è accettabile lo stesso utilizzo per i Totem, da sempre sfruttati per una pubblicità temporanea, anche perché considerati impianti pubblicitari di servizio (legati per lo più alla pubblicità di spettacoli cinematografici e teatrali).

La proposta non è quindi accettabile.

22 – Passo del testo del vigente art. 10, "IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE": *"E' possibile installare impianti a messaggio variabile su suolo pubblico previa individuazione dei siti e delle procedure da parte del Comune o a decisioni motivate della Giunta o del Consiglio Comunale."*

Proposta – Eliminazione delle parole in grassetto ed aggiunta delle parole *"e autorizzato previa convenzione tra le parti"*.

Osservazione – Trattandosi di impianti pubblicitari assimilabili in tutto e per tutto ai cartelloni pubblicitari, ma con superficie espositiva variabile, è preferibile che siano autorizzati tramite apposito disciplinare e non *"previa convenzione tra le parti"*.

La proposta non è quindi accettabile.

23 - Art. 10 vigente, "IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE": vigente scheda

FORMATI in cm	Ambito ammesso/non ammesso				Prescrizioni	Descrizione
	1	2	3	4		
<u>Tipologia dell'impianto: IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE</u>						
100x70	N.A.	A.	A.	A.	Non può avere una profondità superiore a 50cm Il numero massimo di detti impianti non deve superare le cinque unità per ambito.	Frequenza di 90sec. nel centro abitato, frequenza di 5 minuti fuori centro abitato
100x140	N.A.	A.	A.	A.		
140x200	N.A.	N.A.	A.	A.		
300x200	N.A.	N.A.	A.	A.		
400x300	N.A.	N.A.	A.	A.		
600x300	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		

Proposta – La scheda viene così modificata.

FORMATI in cm	Ambito ammesso/non ammesso				Prescrizioni	Descrizione
	1	2	3			
<u>Tipologia dell'impianto: IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE</u>						
100x70	N.A.	A.	A.		Non può avere una profondità superiore a 50cm Il numero massimo di detti impianti non deve superare le cinque unità per ambito.	Frequenza di 90sec. nel centro abitato, frequenza di 5 minuti fuori centro abitato
100x140	N.A.	A.	A.			
140x200	N.A.	N.A.	A.			
300x200	N.A.	N.A.	A.			

Osservazione – Vengono eliminati i formati di mt. 4 x 3 e di mt. 6 x 3.

Mentre il formato di mt. 6 x 3 è stato eliminato dal 2009 (con deliberazione n. 23 del 27 febbraio 2009), non è accettabile che il formato 400 x 300 non sia consentito in nessuno dei tre nuovi ambiti a cui la proposta vorrebbe ridurre il territorio comunale, a maggior ragione perché nella "Descrizione" ne viene consentita una frequenza di 5 minuti anche fuori del centro abitato.

Si tratta ad ogni modo di una scelta “politica”, che non spetta al Corpo di Polizia Locale.
 Non si capisce inoltre perché i formati 100 x 140 e 300 x 200 non siano ammessi nell’ambito n. 2.
 La proposta non è quindi accettabile.

24 – Art. 10 vigente, “Striscioni”: scheda vigente.

FORMATI in mq	Ambito ammesso/non ammesso				Prescrizioni	Descrizione
	1	2	3	4		
<u>Tipologia dell’impianto: STRISCIONI</u>						
<= 10	N.A.	A.	A.	A.	l’esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell’iniziativa a cui si riferisce non oltre 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 10 mq.	bidimensionale, mancante di superficie di appoggio e rigidità, illuminato.

Proposta - La scheda viene così modificata.

FORMATI in mq	Ambito ammesso/non ammesso				Prescrizioni	Descrizione
	1	2	3	4		
<u>Tipologia dell’impianto: STRISCIONI</u>						
<= 10	A.	A.	A.		l’esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell’iniziativa a cui si riferisce non oltre 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 10 mq.	bidimensionale, mancante di superficie di appoggio e rigidità, illuminato.
FORMATI IN MQ	1	2	3			

Osservazione – **La proposta non si ritiene accettabile con l’esclusione dell’ambito n. 4.**

25 – Art. 10 vigente, “SEGNi ORIZZONTALI RECLAMISTICI”.

Proposta – Eliminazione di tutto il paragrafo con la relativa scheda.


Osservazione – Si rimanda a quanto già osservato al precedente punto 3.

La proposta non è quindi accettabile.

26 – Passo del testo del vigente art. 12, “TITOLO V, PROCEDURA AMMINISTRATIVA”: **“La pratica sarà perfezionata a pagamento avvenuto.”**

Proposta – Aggiunta delle seguenti parole: ***“al fine di salvaguardare la libera impresa e la concorrenzialità commerciale, nonché impedire qualunque regime di monopolio, ogni ditta non potrà detenere per ogni ambito più del 25% delle concessioni assentibili”***.

Osservazione – Dal censimento operato ad ottobre del 2017 il Comune di Nettuno ha trasmesso alla associazione “Verdi Ambiente e Società” (VASS) i seguenti dati relativi alle superfici pubblicitarie occupate alla data del 15 dicembre 2017.



La proposta di modifica è rivolta senza possibilità di equivoci alla ditta “RT-RT2” che secondo il Comune detiene attualmente il 71% delle superfici pubblicitarie e che dovrebbe ridurre ad un quarto la proprietà dei suoi impianti, senza una norma retroattiva che specifichi almeno le forme e le modalità per precisare di quali e quanti impianti si dovrebbe privare questa ditta, pur essendo titolare di regolari concessioni assentite dal Comune per tutti i suoi impianti e regolarmente rinnovate nel rispetto del vigente Regolamento di Pubblicità.

Non è di certo in questo modo che va affrontata la materia della “libera impresa” e della “concorrenzialità commerciale”, nonché del “regime di monopolio” (peraltro assentito dal Comune): la materia è stata trattata dalla sentenza in Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 25 febbraio 2013, che ha indicato quella debba essere la soluzione al problema.

Come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato, ***“gli imprenditori sono titolari di un diritto alla libera attività di affissione diretta (implicitamente riconosciuta come tale dalla Corte costituzionale; sentenza n. 355 del 2002) sottoposto soltanto ad autorizzazione, ai sensi degli articoli 23 del codice della strada e 53 del relativo regolamento di esecuzione.***

La pubblicità stradale è perciò un’attività economica che, al fine della salvaguardia dei valori estetici, ambientali e viabilistici, è soggetta ad autorizzazione onerosa, essendo previsto un “prezzo” (tariffa) pagato dall’autorizzato anche per compensare l’occupazione del suolo pubblico ed essendo inglobata la relativa tassa (Tosap) nell’imposta comunale sulla pubblicità (Cass. civ. sez. trib. n. 17614 del 2004, n. 105 del 2010).”

Secondo l’indirizzo che è stato ***“definito con la sentenza della V sezione del Consiglio di Stato 2 febbraio 2009, n. 529, e largamente condiviso dai Tribunali amministrativi regionali, è stato affermato che il mercato dell’uso degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino è, allo stato attuale, contingentato, a motivo della limitatezza degli spazi disponibili e della***

conseguenziale prescrizione, di cui all'art. 3, comma, 3 del d.lgs. n. 507 del 1993, recante norme sul regolamento comunale sulla imposta di pubblicità, per la quale i Comuni devono determinare 'la quantità degli impianti pubblicitari'.

IN QUESTO QUADRO, È LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI TRAMITE GARA CHE SI PONE QUALE STRUMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA, POICHÉ CONSENTE A NUOVI OPERATORI L'INGRESSO IN UN MERCATO CHE RESTEREBBE ALTRIMENTI RISERVATO A QUANTI HANNO CONSEGUITO IN PASSATO LE AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEGLI SPAZI PIÙ REMUNERATIVI."

Secondo la sentenza suddetta *"alla definizione della disciplina della collocazione degli impianti pubblicitari concorrono la normativa sulla viabilità, che sottopone gli impianti, per la sicurezza del traffico veicolare, ad autorizzazione comunale se collocati nei centri abitati [art. 23, comma 4, del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992)], quella sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici [articoli 49 e 153 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004)], se gli impianti incidano su tali profili, e la normativa tributaria, posta in particolare dal d.lgs. n. 507 del 1993 (e poi dal d.lgs. n. 446 del 1997).*

In fatto la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree pubbliche urbane, che qui interessa, è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all'interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali gravanti sul territorio.

Ciò motiva la statuizione di cui all'art. 3, comma 3, del citato d.lgs. n. 507 del 1993, per cui ciascun Comune "deve" determinare, oltre la tipologia, anche "la quantità" degli impianti pubblicitari e approvare un "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI", con la delimitazione della superficie espositiva massima dei diversi tipi di impianti (nella prassi ripartita tra le zone del territorio urbano), definendosi con ciò un mercato contingentato."

Ne deriva che, per superare ogni futuro regime di monopolio, il Comune di Nettuno si deve dotare prima di un "PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI" che individui nelle diverse zone del territorio comunale le esatte posizioni di ogni impianto, che resteranno fisse in eterno e che verranno accorpate in più lotti territoriali (ad esempio 4, ognuno magari con il 25% degli impianti previsti oppure con un numero anche diversificato di impianti, ma sempre di pari valore economico), per ognuno dei quali verrà indetto poi un apposito bando per l'assegnazione della gestione quanto meno triennale (meglio se direttamente prorogata di altri 3 anni, per un massimo quindi di 6 anni), da reiterare ogni volta alla scadenza delle rispettive concessioni rilasciate dal Comune: per evitare qualunque futuro regime di monopolio, nell'ipotesi che siano 4 i lotti territoriali, sarà sufficiente imporre la clausola per i rispettivi 4 bandi di gara che ogni ditta non potrà aggiudicarsi individualmente più di un lotto territoriale, ma potrà però aggiudicarsi collegialmente anche un altro lotto in Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.).

Con Nota VAS prot. n. 8 del 28 marzo 2018 il sottoscritto ha portato un proprio contributo al Comune, facendo riferimento al censimento degli impianti pubblicitari effettuato ad ottobre del 2017 per proporre quanto segue: *"Dal momento che la violazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, così come dei vincoli paesaggistici imposti dopo il rilascio delle autorizzazioni, non è imputabile alle ditte pubblicitarie che sono titolari degli impianti regolarmente autorizzati antecedentemente dal Comune e che non vanno quindi sanzionate, il Comune deve far operare una verifica di tutte le posizioni oggi non più regolari degli impianti pubblicitari installati su tutto il territorio, finalizzata a far individuare dall'Ufficio Tecnico competente le nuove posizioni su cui poter ricollocare questi impianti.*

A titolo esemplificativo si porta il caso più frequente di impianti pubblicitari che il Comune ha autorizzato prima del 1992 all'interno del centro abitato entro la distanza minima di 25 metri da altri cartelli pubblicitari, da impianti semaforici e da intersezioni prescritta dall'art. 7 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari: per ognuno di tali casi l'Ufficio Tecnico competente deve procedere alla individuazione della ricollocazione dell'impianto subito al di fuori della distanza minima vietata.

Spetta poi al Comune comunicare ad ogni ditta pubblicitaria la nuova posizione su cui poter ricollocare l'impianto che è invitata a reinstallare a proprie cure e spese, a pena di rimozione forzata in caso di inottemperanza.

Alla fine di tutte le suddette operazioni il Comune di Nettuno avrà ristabilito la legalità di ogni impianto pubblicitario ed assicurato nell'immediato il decoro che spetta alla città di Nettuno, ma che in futuro potrà essere garantito in modo permanente solo con l'approvazione di un Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari che individui le posizioni fisse e permanenti di ogni impianto pubblicitario, che verranno messe a gara per assegnarne la gestione quanto meno triennale (eventualmente rinnovabile una sola volta) dei rispettivi impianti pubblicitari tramite regolari bandi di gara."

Alla suddetta proposta hanno risposto con nota del 17 aprile 2018 il Comandante **Antonio Arancio** ed il Maresciallo Maggiore **Massimo De Marco** (come Responsabile del procedimento) per comunicare che *"tutti gli ulteriori suggerimenti da Voi forniti con la missiva in oggetto, verranno tenuti nella giusta considerazione, in fase di stesura del 'Piano Generale degli impianti pubblicitari'."*

Ne dovrebbe derivare la deduzione che quanto meno al Corpo di Polizia Locale, se non all'intero Comune di Nettuno, non interessa nell'immediato completare il censimento degli impianti pubblicitari e procedere al controllo di ognuno di essi per ristabilire la legalità ed il decoro della città in attesa della redazione ed approvazione del Piano Regolare degli Impianti Pubblicitari.

Nelle more della entrata a regime nel modo suddetto, il Comune di Nettuno non può ad ogni modo vietare il rinnovo delle concessioni regolari che lui stesso ha rilasciato e consentire che, pur con il limite massimo del 25% per ogni Ambito territoriale, l'intero territorio comunale venga saturato completamente di impianti pubblicitari di ogni formato e tipologia, sfruttando il regime di "libero mercato" che si vuole continuare a mantenere.

La proposta non è quindi accettabile, anche perché tradisce scopertamente l'intenzione di danneggiare soltanto la ditta "RT-RT2".

27 – Passo del testo del vigente art. 12, "AUTORIZZAZIONI DI TIPO TEMPORANEO" per:

- cartelli e standardi
- gonfaloni
- proiezioni
- striscioni
- strutture provvisorie su suolo pubblico
- teli pittorici
- vetrofanie
- vetrografie
- **segni orizzontali reclamistici**
- veicoli posizionati su suolo pubblico
- pubblicità fonica

- pubblicità sui veicoli (vela, palloni aerostatici, motore, ciclabili, ecc...)

Proposta – eliminare le parole “*segni orizzontali reclamistici*”.

Osservazione - Si rimanda a quanto già osservato al precedente punto 3.

La proposta non è quindi accettabile.

28 – Passo del testo del vigente art. 13, “DEFINIZIONE E MEZZI PUBBLICITARI VIETATI”, comma 2: “*I ‘cartelli’ previsti al comma 4 del citato art. 47 non possono essere apposti nel centro abitato, salvo nei tratti stradali e con le modalità individuate tramite il ‘Piano generale degli impianti pubblicitari’*”.

Proposta – Dopo le parole “*al citato art. 47*” viene eliminata la parola “*non*” e dopo le parole “*centro abitato, salvo*” vengono aggiunte “***quanto stabilito nell’articolo 10 del presente Regolamento***”.

Osservazione – Il 4° comma dell’art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 dispone testualmente: “***4. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.***”

La proposta di modifica abolisce il divieto dei “cartelli” apposti nel centro abitato, facendo salvo quanto stabilito al riguardo nell’art. 10 del Regolamento, vale a dire la scheda relativa ai “CARTELLI PUBBLICITARI-CARTELLI STRADALI” che però la proposta modifica in “TIPOLOGIA IMPIANTO”, facendo confusione con “IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA”, definito dall’8° comma dell’art. 47.

Ma in tal modo la proposta di modifica in questione è riferita ai “CARTELLI”, quando invece all’art. 10 non figurano più in nessuna delle schede riportate all’art. 10 del Regolamento, così come modificate dalla proposta.

Per evitare la suddetta confusione, già rilevata al precedente punto 18, deve essere mantenuta la scheda del vigente Regolamento relativa ai “CARTELLI PUBBLICITARI-CARTELLI STRADALI”, abolendovi il formato di mt. 6 x 3, e va introdotta una nuova scheda relativa agli “IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA”, che preveda i 4 formati assenti in tutti e 4 gli ambiti, fatta eccezione per l’ambito n. 1 dove non sono invece consentiti.

La proposta non è quindi accettabile.

29 – Vigente art. 14, “DOMANDA E DOCUMENTAZIONE”, 1° paragrafo: “***Fatto salvo quanto disposto dall’art. 53 del codice della strada, l’installazione di mezzi pubblicitari è soggetta ad un doppio regime amministrativo.***”

Proposta – Il primo paragrafo viene eliminato.

Osservazione – La modifica è finalizzata a non consentire più la “PROCEDURA SEMPLIFICATA SU AREE PRIVATE”.

Non se ne capiscono le ragioni, a maggior ragione perché non è stata contestualmente proposta l'eliminazione anche del successivo art. 17 relativo proprio ai "MEZZI PUBBLICITARI SOGGETTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA".

La proposta di modifica non è quindi accettabile.

30 - Vigente art. 14, lettera a) "PROCEDURA SEMPLIFICATA SU AREE PRIVATE".

Proposta – Il paragrafo viene eliminato.

Osservazione – Non si capiscono le ragioni che possano giustificare l'abolizione della "PROCEDURA SEMPLIFICATA SU AREE PRIVATE".

La proposta di modifica non è quindi accettabile.

31 – Passo del testo del vigente art. 24, "MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI", primo capoverso: *"I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non autorizzati ma conformi al Regolamento stesso, potranno essere regolarizzati esclusivamente dietro presentazione di apposita domanda di sanatoria, completa di attestazione di pagamento di una sanzione, quantificata dall'Ufficio Tributi, e corredata della documentazione prevista all'art.14 del presente Regolamento entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento."*

1° proposta – Al primo rigo, dopo le parole "in vigore" vengono aggiunte le parole **"delle contestuali modifiche apportate dal Regolamento de quo"**.

Osservazione – Le modifiche al Regolamento debbono essere approvate dal Consiglio Comunale, che fa diventare vigente la delibera relativa al nuovo Regolamento Comunale di Pubblicità secondo il testo modificato, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione .

Ne deriva che la suddetta modifica è del tutto fuor di luogo e non è quindi accettabile.

2° proposta - Al quinto rigo le parole "entro dodici mesi" vengono sostituite dalle parole **"novanta giorni"**.

Osservazione – Si mette in risalto che il vigente Regolamento Comunale di Pubblicità è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 4 aprile 2013, per cui i termini di 120 giorni per la presentazione delle domande di sanatoria consentita dal 1° capoverso dell'art. 24 sono ormai scaduti dal 2014.

La proposta di modifica, se approvata, riaprirebbe i termini per presentare (entro tre mesi , anziché entro un anno) la domanda di sanatoria di tutti gli impianti pubblicitari abusivi, perché privi della autorizzazione del Comune.

Una delle motivazioni di questa proposta di modifica è stata fornita dallo stesso Comandante **Antonio Arancio** nel corso del colloquio avuto con il sottoscritto il 27 luglio 2018, quando ha ammesso che il Comune si sarebbe perso tutte le autorizzazioni rilasciate per gli impianti pubblicitari installati a Nettuno.

A questo riguardo va messa in risalto la contraddizione che si registra da circa un anno a questa parte nei Verbali di Accertamento di Violazione (V.A.V.) redatti anche dal Corpo di Polizia Locale

soprattutto nei confronti della ditta “RT2” sempre con la stessa causale di essere privi di autorizzazione.

Si mette in evidenza ad ogni modo che il Codice della Strada non consente domande di sanatoria degli impianti pubblicitari abusivi, anche se privi soltanto della autorizzazione del Comune.

Il comma 13-bis dell’art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 dispone infatti testualmente: *“In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari **privi di autorizzazione** o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. **Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.739 a euro 18.954; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.”***

È quindi più che opportuno che venga abolito l’intero 1° periodo dell’art. 24.

La proposta non è quindi accettabile.

3° proposta - Al sesto rigo dopo le parole “*presente regolamento*” vengono aggiunte le parole “***e dalle relative modifiche. La sanatoria dovrà tenere conto dell’art. 12 4° capoverso del presente Regolamento***”.

Osservazione - Riguardo al riferimento espresso alle modifiche apportate al Regolamento si rimanda a quanto già osservato alla precedente 1° proposta.

Dal momento che il Codice della Strada non consente la sanatoria di impianti pubblicitari privi della obbligatoria autorizzazione del Comune, di cui prescrive invece la rimozione, a maggior ragione è opportuno che venga abolito l’intero 1° periodo dell’art. 24.

Anche tale proposta non è quindi accettabile.

32 – Passo del testo del vigente art. 24, “MEZZI PUBBLICITARI PREESISTENTI”, secondo e terzo capoverso: *“Il Comune di Nettuno per quanto concerne gli impianti collocati abusivamente o comunque privi di autorizzazione e quindi non in regola con il Nuovo Codice della Strada e non conformi con quanto previsto dal presente Regolamento, offre l’opportunità di regolarizzare, senza sanzioni, la loro collocazione entro 12 (dodici) mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, previa presentazione di domanda di regolarizzazione dell’installazione dell’impianto stesso a norma. Qualora esso, in ragione delle nuove modalità di installazione, non possa più collocarsi nello stesso punto, potrà essere richiesta l’installazione dello stesso impianto, in una nuova posizione, anche in altro luogo, ovvero in caso contrario esso dovrà essere rimosso definitivamente entro e non oltre 12 (dodici) mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Il Comune di Nettuno, analizzate queste richieste, procederà secondo il suddetto articolo del presente regolamento al rilascio delle autorizzazioni; qualora l’installazione non venga approvata, il richiedente dovrà, entro 30 giorni dalla notifica del Comune, rimuovere a sue spese l’impianto pubblicitario, il mantenimento in opera dei suddetti mezzi pubblicitari è assoggettata alle sanzioni previste all’art.22 del presente Regolamento.*

Le norme del presente regolamento non si applicano per tutti quegli impianti pubblicitari collocati nel rispetto di apposite convenzioni tra Privati e Comune di Nettuno rimandando pertanto l'adeguamento degli stessi impianti, alle norme del presente regolamento, alla data di scadenza e/o rinnovo della convenzione stessa."

Proposta – Il secondo ed il terzo capoverso vengono eliminati.

Osservazione – Va messa in risalto in primo luogo l'estrema contraddizione che si ravvisa nel vigente Regolamento Comunale di Pubblicità tra il 1° capoverso, che prevede una sanatoria dietro pagamento di una sanzione per gli impianti pubblicitari sprovvisti soltanto della autorizzazione del Comune, ed il 2° capoverso, che offre invece l'opportunità di sanare senza alcuna sanzione gli impianti pubblicitari del tutto abusivi.

Per aperta violazione del comma 13-bis dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992, va abolito del tutto il 2° capoverso: la proposta è quindi accettabile.

Per quanto riguarda il 3° capoverso, che esenta dalla applicazione delle norme del Regolamento tutti gli impianti pubblicitari installati nel rispetto di apposite convenzioni tra Privati e Comune di Nettuno, si ritiene accettabile la proposta di eliminazione.

CONCLUSIONI

La ***"Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari"*** si disarticola sui seguenti aspetti, tutti o quasi in violazione della normativa vigente in materia:

1 – riduce da quattro a tre gli Ambiti del territorio comunale, facendo identificare il centro con una sola arteria, con la chiara finalità di consentire il bando dei gonfaloni, anche se temporaneamente;

2 – dimezzando le distanze minime, soprattutto tra un cartello ed un altro, consente il raddoppio degli impianti pubblicitari al di fuori del centro abitato (zona 3 "PERIFERIA");

3 - modifica in modo del tutto incoerente solo una parte delle schede relative alle varie tipologie di impianti;

4 – cancella la scheda relativa ai "CARTELLI PUBBLICITARI-CARTELLI STRADALI" per sostituirla con una scheda relativa ad una non meglio definita "TIPOLOGIA IMPIANTO";

5 - impone la riduzione al 25% dell'intero parco impianti della ditta "RT2";


6 – vieta l'installazione degli impianti a messaggio variabile di mt. 4 x 3 nell'Ambito n. 3 "PERIFERIA";

7 – vieta i segni orizzontali reclamistici;

8 – aggiunge le "SCHEDE INTERATTIVE" ai "TOTEM" consentendo entrambi in modo permanente (e non più temporaneo) in tutti e tre i nuovi "Ambiti";

9 - vieta la procedura semplificata su aree private;

10 - riapre i termini per la presentazione delle domande di sanatoria di tutti gli impianti pubblicitari preesistenti abusivi perché privi della autorizzazione del Comune.

A handwritten signature in blue ink, reading "Rodolfo Bosi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'R' and a distinct 'B'.

Anghiari, 23 agosto 2018